

N. 24

28 Novembre 2024

Ai gentili clienti

Loro sedi

Acconto IRPEF al 16 gennaio per professionisti e ditte individuali minori

Con il comunicato stampa n. [136](#), diffuso nella serata di ieri, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che, nell'iter di conversione in legge del DL n. [155/2024](#) (c.d. DL "fiscale" collegato alla legge di bilancio 2025), il Parlamento ha approvato un emendamento che rinvia al **16 gennaio 2025** il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d'imposta relativi al 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Come lo scorso anno, rimangono **esclusi** dalla proroga i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi INAIL.

Anziché in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, il versamento potrà essere eseguito in **cinque rate** mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. Presumibilmente, anche se il comunicato nulla dice sul punto, verrà stabilito che, sulle rate successive alla prima, siano dovuti gli interessi, lo scorso anno fissati nella misura del 4% annuo.

In pratica, la disposizione dovrebbe **ricalcare** quella contenuta nell'[art. 4](#) del DL 145/2023.

In attesa del testo di legge, sembrerebbe quindi che dal beneficio siano **esclusi**:

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli [artt. 5](#), [115](#) e [116](#) del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

È ragionevole prevedere che possano **rientrare** nella **proroga**, oltre all'IRPEF, anche le relative addizionali e imposte sostitutive, purché dovute dai citati soggetti, quali:

- l'imposta sostitutiva per il [regime di vantaggio](#);
- l'imposta sostitutiva per il [regime forfetario](#);
- la [cedolare secca](#) sulle locazioni di immobili abitativi;
- le imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA);
- l'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- la c.d. "tassa etica".

Se interessati, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse previo appuntamento.

Cordiali saluti